

COMUNE DI PERDASDEFOGU

Provincia dell'Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 76 Del 28-12-2017

COPIA

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PERDASDEFOGU" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 13:00, nella Sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CARTA MARIANO	Sindaco	P
CARTA MARIA VITTORIA	Vice Sindaco	A
MURGIA DANIELE SALVATORE	Assessore	A
PALMAS TULLIO	Assessore	P
PALMAS LORENZO VINCENZO	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Muceli Patrizia.

Il presidente, nella persona del Sindaco Ing. CARTA MARIANO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso (ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000):

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 22-12-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Palmas Marinella

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 22-12-2017

Il Responsabile del servizio

PREMESSO CHE:

- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
- L' articolo 11-bis di tale Decreto prevede la redazione da parte dell'Ente locale di un Bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del Bilancio consolidato di cui all' allegato n. 4/4 al Decreto;

VISTO l'art. 11 bis del D.lgs. 118/2011 come modificato con D.lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del Bilancio consolidato;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il Bilancio consolidato, gli Enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) Gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B)) gli Enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) Gli organismi strumentali dell'Amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall' art. 1, comma 2, lettera b) del D.lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) Gli Enti strumentali controllati dell'Amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall' art. 11 ter del D.lgs. 118/2011, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) Ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell' Ente o nell' azienda;
 - b) Ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all' indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un Ente o di una azienda;
 - c) Esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all' indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'Ente o dell'azienda;
 - d) Ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) Esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

- 3) Gli Enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) Le società controllate dall' amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) Ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull' assemblea ordinaria;
 - b) Ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il Bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 5) Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all' esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'Ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO CHE gli Enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli Enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- Totale dell'attivo
- Patrimonio netto
- Totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all' 1 per cento del capitale della società partecipata.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità);

RILEVATO CHE nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate;

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2017 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

PRESO ATTO CHE con verbale del 05/09/2017, rep. 13833/6413 a rogito del Dott. Cornaglia Gianluigi il Socio Filar Optomaterials Srl ha sottoscritto l'aumento di capitale della Società Parco

Genos Scarl, in parte in proporzione alla quota di partecipazione posseduta per € 6.247,00, ed in parte per € 3.753,00 sotto la condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci o di eventuali terzi;

DATO ATTO CHE l'Ente ha confermato la volontà di dismettere la partecipazione azionaria escludendo qualsiasi forma di ricapitalizzazione e non ha esercitato il diritto di prelazione su richiamato, per cui attualmente non detiene quote nella Società Parco Genos Scarl come risulta da visura camerale;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. detenuta fino al 2016 118/2011 e dal principio contabile 4/4;

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica di Perdasdefogu" identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

ORGANISMI STRUMENTALI	casistica non presente
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	casistica non presente
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	casistica non presente
SOCIETA' CONTROLLATE	casistica non presente

SOCIETA' PARTECIPATE:

- a) Ente di governo dell'ambito della Sardegna (A.T.O.) - quota partecipazione 0,16%
- b) Abbanoa S.p.A - quota partecipazione 0,058%;

CONSIDERATO CHE le quote di partecipazione possedute dall' Ente sono inferiori all' 1 per cento e pertanto irrilevanti e non possono essere comprese nel Gruppo Bilancio consolidato;

VISTI:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione espressa all'unanimità

DELIBERA

- 1) **DI INDIVIDUARE** per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Perdasdefogu le seguenti società partecipate:
 - a) Ente di governo dell'ambito della Sardegna (A.T.O.) - quota partecipazione 0,16%;
 - b) Abbanoa S.p.A - quota partecipazione 0,058%;
- 2) **DI DARE ATTO CHE** le quote di partecipazione possedute dall' Ente sono inferiori all' 1 per cento e pertanto irrilevanti e non possono essere comprese nel Gruppo Bilancio consolidato;
- 3) **DI AGGIORNARE** gli elenchi di cui ai punti precedenti alla fine di ogni esercizio.

Inoltre, con separata votazione unanime

DELIBERA

- Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ing. CARTA MARIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Muceli Patrizia

La su estesa deliberazione ai sensi e per gli effetti della L.R n° 38/94 modificata con L.R. n° 7/98:

è stata affissa all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 29-12-2017 e trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari con prot. n. 5264

Perdasdefogu, li 29-12-2017 IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
F.to Dott. Sirigu Paolo

Timbro

Visti gli atti di ufficio, si attesta, ai sensi e per gli effetti della L.R n. 38/94 modificata con L.R. n. 7/98

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [] a seguito della pubblicazione all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69), senza reclamo, per 10 giorni consecutivi;
- [] perché dichiarata immediatamente esecutiva;
- [] è divenuta esecutiva a seguito dell'approvazione da parte dell'organo di controllo con provvedimento n° del

Perdasdefogu, li 29-12-2017 IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
F.to Dott. Sirigu Paolo

Timbro

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo,

Perdasdefogu, li 29-12-2017
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Dott. Sirigu Paolo